



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 36821/2020 promossa da:

**TRA**

**[REDACTED]**, nato il 25.9.2000 a Roma, con il patrocinio dell'Avv.to Salvatore Fachile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Mazzini, n. 8, come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato

- ricorrente -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

- resistente contumace -

**E**

**COMUNE DI ROMA**, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pier Ludovico Patriarca, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione

- resistente -

**NONCHE'**

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso telematicamente depositato l'11 agosto 2020 il ricorrente ha convenuto le amministrazioni resistenti per ottenere l'annullamento del provvedimento del 27.9.2019 con il quale l'ufficiale dello stato civile del comune resistente ha dichiarato priva di effetti (e sostanzialmente irricevibile) la richiesta di cittadinanza ex art. 4 secondo comma legge n. 91/92 inoltrata il 17.9.2019 a causa della mancata presentazione all'appuntamento del 24.9.2019 e della sopravvenuta impossibilità di effettuare la dichiarazione prevista dalla norma invocata, essendo ormai intervenuto il compimento del diciannovesimo anno di età (il ricorrente è nato il 25.9.2000).

Ha chiesto inoltre di essere dichiarato cittadino italiano, con ordine alle competenti autorità di effettuare le dovute annotazioni e trascrizioni.

A tal fine ha esposto di essere cittadino rumeno nato a Roma e di avere ininterrottamente risieduto in Italia fin dalla nascita, avendo tuttavia ommesso di presentarsi all'appuntamento del 24.9.2021, non essendo riuscito a procurarsi per tale data la certificazione richiesta relativa alla perdurante assistenza da parte del medico di base, pur essendo in possesso di altra documentazione equipollente ed essendo iscritto all'anagrafe dal 2009 all'indirizzo di Roma, via Candoni, n. 91.

Ha evidenziato la violazione da parte delle amministrazioni resistenti del diritto soggettivo al riconoscimento della cittadinanza italiana previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 91/92, a causa della tempestiva presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza italiana prima del compimento del diciannovesimo anno di età (domanda presentata il 17.9.19), con il conseguente obbligo di porre in essere il relativo atto dichiarativo in capo ad esse.

Posta la ricevibilità della domanda, il ricorrente ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cittadinanza italiana, quali la nascita sul territorio italiano, la ininterrotta residenza nello stesso (dal 2009 risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente di Roma, proveniente da Craiova, Romania) e la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana, la quale ultima deve intervenire entro il giorno precedente al compimento del diciannovesimo anno di età, come nella specie avvenuto.

Ha comunque invocato la necessaria sospensione dei termini del procedimento amministrativo, nel periodo necessario per il reperimento della documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione, oltre all'illegittima omissione della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90.

Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza il ministero resistente non si è costituito e deve quindi essere dichiarato contumace.

Roma Capitale si è invece costituita il 15.4.2021 chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, spettando la legittimazione al Ministero dell'Interno, pur previa presentazione dell'istanza all'ufficiale di stato civile, che agisce quale Ufficiale di Governo, ossia organo periferico dell'amministrazione statale centrale.

Ha quindi eccepito che le funzioni che il sindaco è chiamato a svolgere in qualità di Ufficiale di Governo non afferiscono alla sfera delle competenze allo stesso attribuite in quanto capo dell'ente locale, quanto piuttosto ad attività che sono emanazione di funzioni proprie dello Stato, rispetto alle quali risulta competente il Ministro dell'Interno, unico legittimo convenuto nel presente giudizio.

Nel merito ha comunque chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

All'udienza del 20.10.2021, svoltasi con modalità cartolare in considerazione dell'emergenza sanitaria, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte di entrambe le parti costituite.

Preliminarmente, la domanda deve essere respinta nei confronti di Roma Capitale per difetto di legittimazione passiva, dovendo essere pienamente condiviso quanto in proposito evidenziato nella difesa dell'ente locale e da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo le quali *“Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1 d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n.7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000)”*.

Ciò posto, la domanda deve essere accolta nei confronti del Ministero dell'Interno.

Nel merito, secondo l'art. 4, secondo comma, Legge n. 91/1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

L'art. 1 co. 2 DPR 572/93 precisa che *“ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”*.

Tuttavia, benché la Circolare del Ministero dell'Interno n. K 64.2/13, n. 22/07 del 7 novembre 2007, chiarisca che il periodo di residenza cui la norma fa riferimento, è da considerarsi come *“residenza legale”*, la stessa precisa poi che *“l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92 ove vi sia una documentazione atta a*

dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.)".

Tale lettura risulta poi recepita dal decreto-legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella legge n.98 del 2013, che all'art. 33 comma 1 prevede che .. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

Va osservato comunque che non si rinviene nell'ordinamento una norma primaria che autorizzi a ritenere che la residenza legale coincida con la residenza anagrafica; inoltre, con specifico riferimento ai minori nati o comunque dimoranti nel territorio italiano meritano di essere ricordati i principi che seguono:

- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile hanno il c.d. domicilio di soccorso, indicandosi con tale termine la dimora di fatto, ad esempio presso la casa famiglia in cui vengono collocati;

- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre a norma dell'art.343 c.c. presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari ed interessi del minore, riprendendo il concetto civilistico di residenza e domicilio ex art.43 c.c.;

- nella giurisprudenza in materia di diritti dei minori la residenza anagrafica è mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale del minore <La dimora abituale del minore, intesa come effettivo e stabile centro d'interessi del minore è il criterio privilegiato di riferimento nel diritto minorile (Cass. ord. 4.12.2012) ed è legato alle scelte di vita e di lavoro del genitore con il quale il minore vive in relazione al c.d. diritto di custodia o di affidamento>;

- in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto;

- l'art.3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e dell'art.19, 2° co., lett.A del D. Lgs. n.286/98, vieta espressamente l'espulsione del minore straniero, dal che può desumersi il principio generale secondo il quale la residenza del minore in uno Stato è sempre legale, a meno che non si tratti di minore illecitamente trasferito.

Va considerato dunque, che la fonte primaria (art. 4, 2° Co., L.n.91/92) richiede la residenza legale e che la residenza legale non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n.572/93 (che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art.25 della L.91/92, non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone già in dettaglio) e le Circolari ministeriali, laddove richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i suindicati principi di normazione primaria e sovranazionale, in applicazione dell'art.4 delle disposizioni preliminari al codice civile, possono essere disapplicate dal giudice.

Tutto ciò premesso, per come previsto dall'invocato secondo comma dell'art. 4 della legge sulla cittadinanza ai fini dell'acquisto occorre la nascita in Italia, la residenza legale ininterrotta sul territorio italiano fino al compimento della maggiore età e la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento del diciottesimo anno.

Ebbene, posta nella specie l'indubbia e documentata nascita a Roma del ricorrente, il medesimo ha certamente presentato la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per residenza entro il termine di legge, ossia il 17.9.2019, essendo nato il 25.9.2000, ovvero circa una settimana precedente al compimento del diciannovesimo anno di età e ciò appare sufficiente, atteso che ai fini dell'acquisto è evidente che la tempestiva presentazione della domanda impedisca ogni decadenza,

in quanto l'inizio dell'iter procedurale, a prescindere dai tempi necessari al completamento del procedimento amministrativo e dall'effettiva formalizzazione della dichiarazione, costituisce di per sé manifestazione della volontà di acquistare siffatta cittadinanza; l'unico impedimento può dunque essere rappresentato dal tardivo deposito della domanda, laddove nel caso in esame il ricorrente l'ha depositata quando era ancora diciottenne, implicitamente manifestando la sua volontà di ottenerla (altrimenti argomentando la richiesta effettuata nell'ultimo giorno utile sarebbe comunque da respingere, non essendo possibile formalizzare la dichiarazione entro la giornata stessa).

Ciò considerato circa la tempestiva presentazione della domanda e relativa manifestazione di volontà, deve poi seguire l'istruttoria dell'avviato procedimento amministrativo, laddove l'eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell'amministrazione non può avere alcuna incidenza sull'ammissibilità della domanda (ormai tempestiva), ma solo sull'esito di essa.

In tale prospettiva, dunque l'amministrazione può ben richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva presenza sul territorio italiano del richiedente la cittadinanza, come nella specie avvenuto, considerato che dalla documentazione allegata risulta che è stata richiesta "certificazione medica che attesta che dal 2016 a tutt'oggi vieni visitato dal medico di famiglia".

Da tale richiesta di integrazione può evincersi che non fosse contestata dall'amministrazione la presenza effettiva in Italia del ricorrente sino a tutto il 2015 (cfr., copiosa documentazione allegata in atti ed allegata alla domanda amministrativa), mentre non fosse dimostrata quella dal 2016 in avanti.

Posto quindi che il ricorrente risulta iscritto all'anagrafe del comune di Roma a decorrere dal 2009 (prima iscrizione anagrafica in Italia) e che la documentazione depositata, specie quella scolastica e vaccinale, conferma la sua presenza effettiva in Italia dalla nascita, avvenuta a Roma come da allegato certificato, fino a tutto il 2015, deve rilevarsi che il certificato storico anagrafico in atti datato 15.4.2020 ed il certificato parrocchiale del 28.1.2020 (centro d'ascolto Caritas presso la parrocchia romana di San Gregorio Magno) dimostrano invece come lo stesso sia stato presente effettivamente in Italia sino al momento della domanda di cittadinanza (17.9.2019).

Nel caso dell'odierno ricorrente, dunque le considerazioni esposte e la documentazione depositata depongono per una presenza del medesimo sin dalla nascita, effettiva e costante, sul territorio nazionale.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art.4, 2° co., L.n.91/92 per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di cittadino italiano.

Le spese di lite devono essere compensate nei confronti di Roma Capitale, priva di legittimazione passiva, considerato che l'impugnato provvedimento di irricevibilità/inefficacia giuridica risulta genericamente emesso dal comune di Roma Capitale, senza alcuna specificazione.

Rispetto al ministero rimasto contumace devono invece essere dichiarate irripetibili, avuto riguardo al mancato esame del merito della domanda in sede amministrativa, stante la pronuncia di sostanziale irricevibilità di essa per tardività della dichiarazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso nei confronti di Roma Capitale, per difetto di legittimazione passiva;
- dichiara che [REDACTED] nato il 25.9.2000 a Roma, è cittadino italiano;
- ordina alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- compensa le spese di lite nei confronti di Roma Capitale;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del Ministero dell'Interno contumace.

Roma, 7.11.2021.

Il Giudice  
Damiana Colla

